

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4207 del 22/08/2023
Oggetto	DEMANIO SUOLI Pedrazzini Marco - Concessione e contestuale cambio di titolarità area demaniale corso d'acqua fiume Po, uso Pioppicoltura nel Comune di Colorno - Pratica PR22T0025 - Sinadoc 12812/2022
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4342 del 22/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventidue AGOSTO 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

PRATICA N. PR22T0025

VISTI

il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. 1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);

la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;

la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;

il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di cui al DPCM 24 maggio 2001;

la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;

la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.106/2018 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

PRESO ATTO della nota prot. n. 1856/208502/00 del 14/11/2000, della domanda ns prot. n. PG/2022/39908 del 10/03/2022 con cui la ditta Immobilgea di Pedrazzini Ermogene & C. Società Semplice C.F./P.IVA 00473700201 ha richiesto il rinnovo e il contestuale subentro alla ditta Immobilgea di Pedrazzini Ermogene & C. S.n.c. della concessione per l'occupazione di area demaniale del corso d'acqua fiume Po, individuata al foglio 3 fronte mappale 58-60 (parte) del Comune di Colorno (PR), per una estensione totale di Ha 00.24.15 (mq 2.415) di cui Ha 00.21.00 (mq 2.100) pari al 85%, destinata ad uso Pioppicoltura (già in essere) e il restante 15% pari a Ha 00.03.15 (mq 315) deve essere lasciata ad uso conservazione area naturale in ottemperanza all'art. 32 delle Norme di Attuazione (NdA) e relativo Regolamento attuativo del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI).ad uso strada per accesso fabbricato civile, per uno sviluppo di circa 0,600 km.

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 118 del 27/04/2022 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione rientra in zona SIC e ZPS IT4020017 , in base alla D.G.R.1191/2007;

PRESO ATTO del parere positivo espresso dall'Agenzia interregionale per il fiume Po (nota prot. PG/2022/72751 del 02/05/2022 e prot. PG/2023/45033 del 14/03/2023), con il quale sono state indicate le prescrizioni contenute nel disciplinare cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare;

Per quanto riguarda gli aspetti legati alla presenza del SIC/ZPS dovranno essere rispettate integralmente le indicazioni contenute nella Valutazione di Incidenza rilasciata dall' Ente di

Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale (PG/2022/183526 del 08/11/2022) che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po, AIPO;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie pari a € 75,00;
- i canoni anni 2017-2018-2019-2020-2021 e 2022, pari a € 770,86 in data 10/10/2022;
- il canone anno 2023 in data 13/08/2023;
- il deposito cauzionale, pari a euro 250,00 in data 13/08/2023.

RITENUTO sulla base della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla ditta Immobilgea di Pedrazzini Ermogene & C. Società Semplice C.F./P.IVA 00473700201, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua fiume Po, individuata al foglio 3 fronte mappale 58-60 (parte) del Comune di Colorno (PR), per una estensione totale di Ha 00.24.15 (mq 2.415) di cui Ha 00.21.00 (mq 2.100) pari al 85%, destinata ad uso Pioppicoltura (già in essere) e il restante 15% pari a Ha 00.03.15 (mq 315), codice pratica n. PR22T0025 - Sinadoc n.12812/2022;

2. **la concessione è rilasciata fino al 31/12/2027**, termine previsto del ciclo produttivo a pioppeto, come indicato nella determina dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversita' emilia occidentale;
3. di stabilire il canone annuale in € 147,44;
4. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 08/08/2023 (ns prot. PG/2023/141018 del 16/08/2023);
5. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
7. di dare atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae;
8. che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Paolo Maroli, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Parma, con sede in Piazzale della Pace, 1 a Parma;
9. che le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Parma, con sede Piazzale della Pace, 1 a Parma, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio;
12. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazione e Concessioni di Parma
(Paolo Maroli)
(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo e contestuale subentro della concessione di area demaniale rilasciata alla ditta Immobilgea di Pedrazzini Ermogene & C. S.n.c. a cui la ditta Immobilgea di Pedrazzini Ermogene & C. Società Semplice con sede legale nel comune di Dosolo (MN) Via Certosa n. 12 ne ha chiesto il rinnovo e il contestuale subentro. Pratica PR22T0025 - Sinadoc 12812/2022.

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Fiume Po, individuata nel Comune di Colorno al foglio 3 fronte mappale 58-60 (parte), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, ha una estensione totale di Ha 00.24.15 (mq 2.415) di cui Ha 00.21.00 (mq 2.100) pari al 85%, destinata ad uso Pioppicoltura (già in essere) e il restante 15% pari a Ha 00.03.15 (mq 315) deve essere lasciata ad uso conservazione area naturale in ottemperanza all'art. 32 delle Norme di Attuazione (NdA) e relativo Regolamento attuativo del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI).

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone demaniale per l'uso richiesto è stato determinato in € 147,44 per anno solare, secondo quanto disposto dall'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche ed integrazioni e dalle D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione e dall'art. 8 della L. R. 2/2015 e salvi futuri adeguamenti ed aggiornamenti.
2. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, **mediante la modalità PagoPA**, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o

rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale è stabilito in € 250,00 che corrisponde all'attuale importo minimo ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015 e verrà restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. **La concessione è rilasciata fino al 31/12/2027, previsto come termine del ciclo produttivo a pioppeto, come indicato nella determina dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversita' emilia occidentale.**
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario non potrà affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. Tuttavia si potrà sub concedere l'area previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei

casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità

espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di AIPo Agenzia interregionale per il fiume Po.

ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.
2. Ai sensi del RD 523 del 25/07/1904 art 96 lett. f è fatto divieto di edificazione, trasformazione e cambio d'uso territoriale per una distanza di m 10 dal piede arginale esterno o, in assenza del rilevato arginale, dalla sommità della sponda fluviale incisa, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.
3. E' compito del concessionario attenersi al rispetto dei vincoli urbanistici ricompresi negli strumenti di pianificazione Comunale e Provinciale, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.
4. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
5. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
6. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art.21, L.R. 7/2004.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico prot. PG/2022/0072751 del 02/05/2022 e n. prot. PG/2023/45033 del 14/03/2023 di AIPo Agenzia interregionale per il fiume Po che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare;
2. Per quanto riguarda gli aspetti legati alla presenza del SIC/ZPS dovranno essere rispettate integralmente le indicazioni contenute nella Valutazione di Incidenza rilasciata dall' Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale (PG/2022/183526 del 08/11/2022) che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare;
3. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.

Parma, _____

Classifica: 6.10.20 Fascicolo: 21/2015C/A, 19-57

Oggetto: **FIUME PO – DEMANIO IDRICO TERRENI – istanza di rinnovo di concessione area demaniale corso d'acqua fiume Po, uso pioppicoltura nel comune di Colorno - Foglio 3 fronte mappali n.ri 58 – 60 – Pratica PR22T0025 – Sinadoc 12812/2022.**

Richiedente: **Ditta IMMOBILGEA Ss**

VISTA la comunicazione di ARPAE in data 14/04/2022 prot. n. 63034/2022 (assunta al prot. AIPO n. 9043/2022 in medesima data) avente per oggetto la richiesta di rinnovo di concessione avente prot. n. 1856/208508/00 del 14/11/2000, di area demaniale non censita posta in destra idraulica antistante ai mappali n.ri 58 – 60 Foglio 3 nel comune di Colorno (PR), ad uso pioppicoltura;

CONSIDERATO che nell'istanza di concessione in oggetto si chiede il cambio di titolarità in capo precedentemente alla ditta IMMOBILGEA Snc nonché l'ampliamento della superficie da utilizzare, sempre ad uso pioppicoltura, di m² 1.395, in aggiunta a quelli precedentemente concessi pari a mq 2.100;

CONSIDERATO che le aree interessate dall'evento risultano localizzate nella fascia A esondabile del PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico);

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", in particolare gli artt. 93 e seguenti;

VISTO il R.D. 09/12/1937 n. 2669, "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria e delle opere di bonifica";

VISTO il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ed approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.26/2001 del 18/12/2001;

VISTE le Norme di Attuazione del PAI (adottate con la Deliberazione n. 18 del 26.04.2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po);

VISTO il Piano per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni (PGRA) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ed adottato con deliberazione n. 4/2015 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale;

CONSIDERATA la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell'attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;

EFFETTUATI gli opportuni accertamenti;

SI ESPRIME PARERE POSITIVO
ai soli fini idraulici

al rilascio di rinnovo della concessione di area demaniale non censita posta in destra idraulica di pertinenza del Fiume Po antistante ai mappali n.ri 58 – 60 Foglio 3, nel comune di Colorno (PR) e all'estensione dell'area precedentemente concessa con concessione prot. n. 1856/208508/00 del 14/11/2000 ad uso pioppicoltura per complessivi mq 3.495, nei limiti della disponibilità di questa Agenzia, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, nelle sole aree demaniali e sotto l'osservanza ed al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le attività che il presente nulla osta idraulico autorizza saranno sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del richiedente;
2. il parere positivo è accordato per le aree suindicate e come specificatamente indicato nella documentazione allegata alla richiesta e nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree interessate;
3. ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da questo Ufficio; l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata al concessionario.

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;

1. il richiedente si impegna a:
 - coltivare e condurre le aree oggetto del presente atto secondo le normali direttive ambientali ed agricole in uso nella zona;
 - accedere alle aree interessate in condizioni ambientali favorevoli e con mezzi meccanici idonei, avendo cura di non arrecare alcun danno ai rilevati arginali, alle rampe, alle sponde, alle banche e alle pertinenze idrauliche del corso d'acqua interessato;
 - piantumare nel rispetto delle proprietà demaniali ed in modo tale da garantire la fascia di rispetto di 4 metri dall'unghia arginale e di 10 m dal ciglio della sponda esistenti nel rispetto del R.D. n. 523/1904 e del D. Lgs. 152/2006;
 - eseguire le operazioni di espianto dei pioppi (rimozione delle ceppaie e sistemazione del piano campagna) nel rispetto delle proprietà demaniali e delle eventuali essenze arboree e/o arbustive presenti, provvedendo all'immediato allontanamento dei materiali risultanti dalle operazioni di taglio e potatura, anche se minuto, che non potranno essere addossati alle scarpate arginali e con divieto assoluto del loro abbandono in alveo o in acqua;
 - eseguire le operazioni propedeutiche al reimpianto dei pioppi consistenti nell'aratura da scasso nel rispetto delle proprietà demaniali ed in modo tale da garantire la fascia di rispetto di 4 metri dall'unghia arginale e di 10 m dal ciglio della sponda esistenti nel rispetto del R.D. 523/1904 e del D. Lgs. 152/2006. Nella fascia compresa tra i 4 ed i 10 metri di rispetto dall'unghia arginale è concessa l'aratura ad una profondità massima di 40 cm. Le fasce di rispetto non potranno essere coltivate e/o piantumate, ma esclusivamente mantenute mediante operazioni di sfalcio e decespugliamento;

- eseguire le lavorazioni al terreno con un massimo di n. 2 interventi/anno garantendo la copertura erbacea nei periodi a rischio di esondazione dei fiumi;
 - non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale durante le operazioni agrarie che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;
 - non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata alla presente autorizzazione;
 - non formare accessi definitivi all'alveo, non trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, non depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto;
2. poiché alcune tratte arginali saranno interessate dal transito dei mezzi del richiedente, trattandosi di viabilità posta sulla sommità delle arginature maestre del fiume Po non ancora concessione a viabilità ordinaria, il transito dei mezzi autorizzati avverrà sotto la diretta responsabilità del richiedente, che si impegna a:
- osservare la massima prudenza nella condotta di guida, mantenendo una velocità consona alla sede stradale al fine di evitare il danneggiamento dell'opera idraulica, prestando particolare attenzione alla possibile presenza di velocipedi e pedoni eventualmente transitanti;
 - non sostare/parcheggiare sia sulla sommità arginale che sulle rampe di accesso, ne causare ostacolo alcuno al transito degli altri aventi diritto;
3. il richiedente sarà ritenuto unico responsabile di ogni danno/lesione eventualmente arrecato o subito a causa di incidenti causati da impropria condotta di guida o per la mancata osservazione delle prescrizioni sopracitate;
4. il transito sulle sommità arginali e sulle rampe di accesso è consentito solo ed esclusivamente a mezzi di massa complessiva a pieno carico (PTT) fino ad un massimo di 20 tonnellate;
5. il richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questa Agenzia, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche ed alle opere di difesa durante il transito accordato e l'esercizio del presente Nulla Osta;
6. non è autorizzata la presenza di strutture e materiali, benché con carattere temporaneo che, a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato;
7. dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi alla concessione in oggetto, anche in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono all'interno della fascia PAI esondabile (fascia A) e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;
8. considerato che i terreni oggetto della presente autorizzazione ricadono all'interno della fascia A del PAI esondabile, **il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) ed in caso di distruzione o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali in seguito ad eventi di piena, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia, né**

potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini idraulici, avvenire a proprie cure e spese;

9. in caso di attivazione del servizio di piena, questa Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito sulla sommità del rilevato arginale e sui terreni oggetto della presente concessione, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto dell'AIPO;
10. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche demaniali lungo il tratto oggetto della concessione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPO nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;
11. questa Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente concessione, si rinvergono rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico del proprietario del terreno come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;
12. in nessun caso il richiedente potrà rivalersi su quest'Agenzia in conseguenza del rilascio della presente concessione, nel caso intervengano modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento di quello presente al momento del rilascio del presente atto;
13. copia della presente concessione dovrà essere sempre tenuta a bordo di ciascuno dei mezzi utilizzati ed autorizzati ed esibito ad ogni formale richiesta del Personale Idraulico di Vigilanza dell'AIPO o dei competenti Organi di Polizia.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Concessionario, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questa autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;
3. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPO;
4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art.

19 del R.D. 2669/1937, a carico del richiedente. Dette condizioni dovranno essere esplicitamente inserite nell'emettendo atto formale di concessione di competenza di codesta amministrazione regionale, unitamente alle clausole di carattere erariale;

5. il Concessionario potrà cedere la concessione a terzi solo nei casi previsti per legge e previa il consenso scritto di quest'Ufficio; l'eventuale nuovo Concessionario dovrà comunque accettare le condizioni elencate nel presente atto;
6. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della presente autorizzazione;
7. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Il presente atto non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

Qualora la concessione non sia rilasciata entro 6 (sei) mesi dalla data del presente atto, dovrà essere richiesto un nuovo parere idraulico affinché possa essere verificata la mancata alterazione dello stato dei luoghi rispetto alle condizioni di rilascio del presente atto.

IL DIRIGENTE

Ing. Mirella VERGNANI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

VISTO: La Posizione Organizzativa Tecnica
Ing. Monica Larocca



Parma, _____

Classifica: 6.10.20 Fascicolo: 21/2015C/A, 19-57

Oggetto: **FIUME PO – DEMANIO IDRICO TERRENI – istanza di rinnovo di concessione area demaniale corso d'acqua fiume Po, uso pioppicoltura nel comune di Colorno - Foglio 3 fronte mappali n.ri 58 – 60 – Pratica PR22T0025 – Sinadoc 12812/2022**

Richiedente: **Pedrazzini Marco**

In riscontro alla nota trasmessa assunta a prot. AIPO con n. 26231 del 09/11/2022 avente per oggetto la comunicazione di richiesta di nuovo parere idraulico per superamenti dei tempi di rilascio del rinnovo,

SI CONFERMA

il Nulla Osta Idraulico rilasciato da questa Agenzia prot. 10291 del 02/05/2022, già in vostro possesso, con le medesime prescrizioni e condizioni cui ottemperare.

IL DIRIGENTE

Ing. Gianluca ZANICHELLI
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

VISTO: La Posizione Organizzativa Tecnica
Ing. Monica Larocca

**DETERMINAZIONE N. 649 DEL 04/11/2022**

OGGETTO: ZSC/ZPS IT4020017 AREE DELLE RISORGIVE DI VIAROLO, BACINI DI TORRILE, FASCIA GOLENALE DEL PO. VALUTAZIONE DI INCIDENZA IN MERITO ALLA RICHIESTA DI RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE ED AMPLIAMENTO DELLA STESSA PER COLTIVAZIONE DI PIOPI IN LOCALITÀ MEZZANO RONDANI, COMUNE DI COLORNO, PROCEDIMENTO PR20T0025-SINADOC 12812/2022. RICHIEDENTE: IMMOBILGEA DI PEDRAZZINI MARCO.

IL RESPONSABILE DI Servizio Autorizzazioni Ambientali**VISTI**

- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n.1816 del 22.09.2003 "Aggiornamento dell'elenco e della perimetrazione delle aree della Regione Emilia-Romagna designate come (ZPS) Zone di Protezione Speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE;
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n.1756 del 02.11.2021 "Proposta di ampliamento della ZSC/ZPS IT4030011 Casse di espansione del Secchia e della ZSC/ZPS IT4020017 Aree delle Risorgive di Viarolo, Bacini di Torrile";
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna n.9 del 20 luglio 2010 che istituisce la Riserva Naturale Regionale "Torrile e Trecasali";
- l'art. 107 commi 1, 2, 3 e 108 comma 2 del TUEL;
- l'art. 4 del D.lgs. 31 marzo 2001 n. 165;
- la L.R. n. 24 del 23/12/2011 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano";
- la L. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" (art. 13 c. 1);
- la L.R. 6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";
- la L.R. n. 7/2004 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali";
- la L.R. 4/2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- la direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la direttiva 2009/147/CEE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- il DPR n. 357 dell'08.09.1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e ss.mm.ii;
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1191 del 30.07.2007 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art.2 comma 2 della L.R. n. 7/04";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 343/2010 "Direttiva relativa alle modalità specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enti di gestione delle aree protette (artt.40 e 49 della L.R. 6/2005)";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 667 del 18.05.2009 "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 79 del 22 gennaio 2018 "Approvazione delle Misure Generali di Conservazione, delle Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09.";



- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1147 del 16 luglio 2018 "Approvazione delle modifiche alle Misure Generali di conservazione, alle Misure Specifiche di Conservazione e ai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 79/2018 (Allegati A, B e C)";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 marzo 2019 "Designazione di 116 zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357"
- gli art.25,26, 27 e 28 della L.R. 20 maggio 2021 n. 4 "Legge Europea per il 2021";
- il Regolamento Regionale 1° agosto 2018 n.3 "Approvazione del Regolamento Forestale in attuazione dell'art. 13 della L.R. n.30/81";
- il "Regolamento relativo all'applicazione delle spese di istruttoria nei procedimenti di rilascio di autorizzazioni ambientali dell'Ente di Gestione per i Parchi e per la Biodiversità Emilia Occidentale" approvato con delibera di Comitato Esecutivo n.° 111 del 22/12/2020;
- il "Regolamento per il rilascio del nulla osta dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale", approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.1203 del 21 settembre 2020;
- il decreto del Presidente dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale n.2 del 27.01.2022 di nomina delle posizioni organizzative relative all'Area Tecnica-Struttura Autorizzazioni Ambientali a valere per il periodo dal 01.02.2022 al 31.12.2023

Vista la nota prot. 132618 del 10/08/2022 di ARPAE-SAC di Parma, assunta a protocollo n. 4512 del 10.08.2022 dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, con la quale ARPAE-SAC ha trasmesso l'istanza della ditta Immobilgea di Pedrazzini Marco, per rinnovo di concessione di terreno demaniale ad uso agricolo con ampliamento, posto in località Mezzano Rondani, comune di Colorno, identificato dalle seguenti coordinate catastali: F. 3 fronte mappali 58 e 60;

CONSIDERATO CHE:

- il terreno demaniale in parola è ubicato in fregio alla sponda destra del fiume Po, all'interno del tratto arginato del corso d'acqua;
- dalla documentazione allegata all'istanza si evidenzia che l'area oggetto di richiesta, pari a 3495 mq, risulta allo stato attuale divisa in due zone:
 - Zona 1: superficie di 2100 mq, coltivata a pioppeto il cui ciclo produttivo è previsto giunga al termine entro il 2027 ca;
 - Zona 2: superficie di 1395 mq, non coltivata, con notevoli caratteristiche di naturalità per la presenza di arbusteti e boschetti naturali;
- la Zona 1 risulta adiacente per tutta la sua lunghezza sul lato Nord (lato fiume) con l'Habitat 92A0 "Foresta a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*";
- la Zona 2 ricade per intero nell'Habitat 92A0 "Foresta a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*", e sarebbe richiesta per la messa a coltura di nuovo impianto di pioppeto, il cui ciclo produttivo è di circa 12 annualità;
- l'area richiesta in concessione ricade all'interno del Sito di Rete Natura 2000 denominato ZSC/ZPS IT4020017 "Aree delle risorgive di Viarolo, Bacini di Torrile, Fascia golenale del Po" con interferenza diretta con i seguenti habitat e specie di interesse comunitario: habitat 92A0, Quadrifoglio acquatico (*Marsilea quadrifolia*, Forapaglie (*Acrocephalus melanopogon*), Pagliarolo (*Acrocephalus paludicola*),



Martin pescatore (*Alcedo atthis*), Aquila anatraia (*Aquila clanga*), Aquila anatraia minore (*Aquila pomarina*), Airone cenerino (*Ardea cinerea*), Airone rosso (*Ardea purpurea*), Sgarza ciuffetto (*Ardeola ralloides*), Tarabuso (*Botaurus stellaris*), Airone guardabuoi (*Bubulcus ibis*), Occhione (*Burhinus oediconemus*), Succiacapre (*Caprimulgus europaeus*), Airone bianco maggiore (*Casmerodius albus*), Mignattino piombato (*Chlidonias hybridus*), Mignattino comune (*Chlidonias niger*), Cicogna bianca (*Ciconia ciconia*), Garzetta (*Egretta garzetta*), Lodolaio (*Falco subbuteo*), Gru (*Grus grus*), Cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*), Tarabusino (*Ixobrychus minutus*), Averla piccola (*Lanius collurio*), Averla cenerina (*Lanius minor*), Tottavilla (*Lullula arborea*), Pettazzurro (*Luscinia svecica*), Nibbio bruno (*Milvus migrans*), Nibbio reale (*Milvus milvus*), Nitticora (*Nycticorax nycticorax*), Sterna comune (*Sterna hirundo*), Lasca (*Protochondrostoma genei*), Cheppia (*Alosa fallax*), Savetta (*Chondrostoma soetta*), Cobite (*Cobitis bilineata*), Rana di Lataste (*Rana latastei*), Raganella padana (*Hyla perrini*), Rospo smeraldino (*Bufotes viridis*), Ramarro (*Lacerta bilineata*), Rana verde (*Rana lessonae*), Tritone crestato (*Triturus carnifex*), Biacco (*Coluber viridiflavus*), Natrice tassellata (*Natrix tessellata*), Vespertilio di Bechstein (*Myotis bechsteinii*), Cardinale padano (*Sympetrum depressiusculum*), Licena (*Lycaena dispar*), Falena dell'edera (*Euplagia quadripunctaria*), Cervo volante (*Lucanus cervus*), Scarabeo eremita (*Osmoderma eremita*);

DI RITENERE, per tutto quanto sopra considerato, che il rilascio della concessione ad uso agricolo per la realizzazione di un nuovo impianto di pioppeto nella Zona 2 sopra descritta, determini una incidenza negativa significativa sull'habitat 92A0 e sulle specie di interesse comunitario presenti nel Sito di Rete Natura 2000 denominato ZSC/ZPS IT4020017 "Aree delle risorgive di Viarolo, Bacini di Torrile, Fascia golenale del Po, nonché sulla naturalità dell'area caratterizzata da boschetti e arbusteti e sulla sua funzione di zona "buffer";

RITENUTO di provvedere in merito, per propria competenza;

DETERMINA

1. Di concludere la procedura di Valutazione di Incidenza evidenziando che il rilascio della concessione ad uso agricolo del terreno demaniale rappresentato dalla Zona 1 sopra descritta, collocato in sponda destra del fiume Po, in località Mezzano Rondani, comune di Colorno, richiesta dalla ditta Immobiliare di Pedrazzini Marco, procedimento PR20T0025-SINADOC 12812/2022, non determina una incidenza negativa sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario presenti nella ZSC/ZPS IT4020017 Aree delle risorgive di Viarolo, Bacini di Torrile, Fascia golenale del Po" a condizione che siano osservate le seguenti misure di mitigazione:
 - al termine del ciclo produttivo del pioppeto, presumibilmente indicato dal richiedente entro l'anno 2027, la concessione demaniale dovrà essere rivalutata per verificare le eventuali condizioni di proseguimento/rinnovo;
 - il concessionario dovrà comunicare ad ARPAE-SAC di Parma e a questo Ente l'avvenuta conclusione del ciclo produttivo del pioppeto entro un mese dall'avvenuto espianto della coltura;
 - al termine del ciclo produttivo del pioppeto il proponente dovrà essere in grado di dimostrare l'ubicazione del confine tra l'area privata di proprietà e quella demaniale in parola;



2. Di concludere sfavorevolmente la procedura di Valutazione di Incidenza evidenziando che il rilascio della concessione ad uso agricolo del terreno demaniale rappresentato dalla Zona 2 sopra descritta, determina una incidenza negativa significativa sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario presenti nella ZSC/ZPS IT4020017 Aree delle risorgive di Viarolo, Bacini di Torrile, Fascia golenale del Po", con le seguenti motivazioni:
 - perdita irreversibile di 1.395 m² di habitat di interesse comunitario 92A0 "Foresta a galleria di Salix alba e Populus alba";
 - interferenza diretta con specie di Flora e Fauna di interesse comunitario;
 - interferenza diretta e irreversibile sulla naturalità dell'area posta in ambiente fluviale e sulla sua funzione di zona "buffer";
3. Di dare atto che la presente valutazione di incidenza si intende rilasciata nei limiti delle competenze dell'Amministrazione scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed enti, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti;
4. Di dare atto che il proponente è tenuto a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio della presente autorizzazione, e così pure di rispondere ad ogni danno alle persone, lasciando sollevato questo Ente da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale;
5. Di dare atto che la presente determina:
 - va inserita nel registro delle determinazioni;
 - va trasmessa all'Area Vigilanza e al Servizio Conservazione dell'Ente;
 - va trasmessa ad ARPAE-SAC di Parma e per conoscenza all'Immobilgea di Pedrazzini Marco, al comune di Colorno, all'Ufficio Operativo di AiPo di Parma;
 - va pubblicata per estratto ai sensi della L. 394/91 art. 13, per la durata di 7 giorni nell'albo del Comune interessato e nell'albo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale.

Il Responsabile di Area
PORTA STEFANO / InfoCamere S.C.p.A.
*documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.